



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale di Venezia**

**SEZIONE specializzata in materia di impresa**

In composizione collegiale in persona dei magistrati

Dott. ssa Guzzo Liliana presidente rel ed est.

Dott. Boccuni Luca giudice

Dott.ssa Torresan Lisa giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella cause civili riunite RG n. 2675/ 2014 ed RG 8000/ 2014 del ruolo generale promosse

A e B da

rappresentate e difese in giudizio, giusta procura in atti, dagli avv.ti e dom.

-

parte opponente

contro

C

rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. e dom.

parte opposta



oggetto: contratto preliminare di cessione di quote di s.r.l.

conclusioni

**OppONENTI**

causa RG n 2675/2014

[www.osservatoriodirittoimpresa.it](http://www.osservatoriodirittoimpresa.it)



“ In via preliminare: in accoglimento dell’eccezione di compromesso sopra svolta dichiarare nullo o comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 3227/2013 emesso il 23.12.2013, adottando ogni conseguente provvedimento di rito;

[www.osservatoriodirittoimpresa.it](http://www.osservatoriodirittoimpresa.it)



- sempre in via preliminare, ma subordinata all'eccezione di compromesso di cui al precedente capo, dichiarare la propria incompetenza a favore del Tribunale Ordinario di Treviso e, per l'effetto, revocare, annullare o comunque dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto, adottando ogni conseguente provvedimento di rito;

[www.osservatoriodirittoimpresa.it](http://www.osservatoriodirittoimpresa.it)



- nel merito: accertata l'insussistenza della qualità di eredi in capo alle signore **A** e **B**, accogliere la presente opposizione e revocare, dichiarare nullo e/o inefficace e/o illegittimo il decreto ingiuntivo n. 3.227/2013 per tutti i motivi esposti negli atti di causa e, in ogni caso, rigettare ogni avversa domanda e pretesa;

[www.osservatoriodirittoimpresa.it](http://www.osservatoriodirittoimpresa.it)



Sentenza n. 2006/2017 pubbl. il 11/09/2017

RG n. 2675/2014

Repert. n. 4125/2017 del 11/09/2017

- nel merito in via gradata nella denegata ipotesi di ritenuta sussistenza della qualità di eredi revocare il decreto ingiuntivo in quanto emesso in violazione dell'art. 752 c.c.;

[www.osservatoriodirittoimpresa.it](http://www.osservatoriodirittoimpresa.it)



- nel merito sempre in via gradata nella denegata ipotesi di ritenuta sussistenza della qualità di eredi delle signore - **A** e **B** dichiarare la nullità o, subordinatamente, l'inefficacia o risoluzione del contratto preliminare e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dalle odierne deducenti al signor - **C** , respingendo le avverse pretese e domande;

[www.osservatoriodirittoimpresa.it](http://www.osservatoriodirittoimpresa.it)



- nel merito in via riconvenzionale subordinata, nella denegata ipotesi di ritenuta sussistenza della qualità di eredi in capo alle signore **A** e **B**, per le ragioni espresse in atti condannare il signor **C** a restituire a queste ultime la somma complessiva di Euro 11.000,00 dallo stesso indebitamente ricevuta oltre agli interessi di legge dai singoli versamenti;

[www.osservatoriodirittoimpresa.it](http://www.osservatoriodirittoimpresa.it)



Sentenza n. 2006/2017 pubbl. il 11/09/2017

RG n. 2675/2014

Repert. n. 4125/2017 del 11/09/2017

- nel merito in ogni caso accogliere la presente opposizione e rigettare ogni domanda proposta dal convenuto opposto, per i motivi di cui agli atti , previa revoca, annullamento o declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto

[www.osservatoriodirittoimpresa.it](http://www.osservatoriodirittoimpresa.it)



Sentenza n. 2006/2017 pubbl. il 11/09/2017

RG n. 2675/2014

Repert. n. 4125/2017 del 11/09/2017

In ogni caso con vittoria di spese di lite.”

[www.osservatoriodirittoimpresa.it](http://www.osservatoriodirittoimpresa.it)



Sentenza n. 2006/2017 pubbl. il 11/09/2017

RG n. 2675/2014

Repert. n. 4125/2017 del 11/09/2017

In via istruttoria come da precisazione delle conclusioni

[www.osservatoriodirittoimpresa.it](http://www.osservatoriodirittoimpresa.it)



**RG 8000/2014**

- In via preliminare: in accoglimento dell'eccezione di compromesso sopra svolta dichiarare nullo o comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 2092/2014 (R.G. 4555/2014), emesso dal Tribunale di Venezia—Sezione Specializzata in materia di Impresa, adottando ogni conseguente provvedimento in rito;
- sempre in via preliminare, ma subordinata all'eccezione di compromesso di cui al precedente capo, dichiarare la propria incompetenza a favore del Tribunale Ordinario di Treviso e, per l'effetto, revocare, annullare o comunque dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto, adottando ogni conseguente provvedimento in rito;
- nel merito: accertata l'insussistenza della qualità di eredi in capo alle signore **A** e **B**, accogliere la presente opposizione e revocare, dichiarare nullo e/o inefficace e/o illegittimo il decreto ingiuntivo n. 2092/2014 (R.G. 4555/2014) per tutti i motivi esposti in atti e, in ogni caso, rigettare ogni avversa domanda e pretesa;
- nel merito in via gradata nella denegata ipotesi di ritenuta sussistenza della qualità di eredi delle signore **A** e **B** revocare, dichiarare nullo e/o inefficace e/o illegittimo il decreto ingiuntivo n. 2092/2014 (R.G. 4555/2014) in quanto emesso in violazione dell'art. 752 c.c.;
- nel merito sempre in via gradata nella denegata ipotesi di ritenuta sussistenza della qualità di eredi delle signore **A** e **B** dichiarare la nullità o, subordinatamente, l'inefficacia o risoluzione del contratto preliminare 26.07.2012 e, per l'effetto, revocare, dichiarare nullo e/o inefficace e/o illegittimo il decreto ingiuntivo n. 2092/2014 (R.G. 4555/2014), o comunque dichiarare che nulla è dovuto dalle odierne deducenti al signor **C**, respingendo le avverse pretese e domande;
- nel merito in via ulteriormente gradata, nella denegata ipotesi di ritenuta sussistenza della qualità di eredi delle signore **A** e **B** stante l'illegittimità della decadenza dal beneficio del termine ex adverso invocata, revocare il decreto ingiuntivo opposto e condannare le odierne opposenti al pagamento della minor somma di Euro 31.000,00
- nel merito in ogni caso accogliere la presente opposizione e rigettare ogni domanda proposta dal convenuto opposto, per i motivi di cui agli atti, previa revoca annullamento o declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto.

In ogni caso con vittoria di spese di lite



In via istruttoria si richiamano le conclusioni di cui alla riunita procedura

**Opposto**

**Causa rg 2675/2014**

“Voglia l’ill.mo giudice adito, rigettata ogni contraria domanda, eccezione e deduzione:

In via pregiudiziale di rito: confermarsi la giurisdizione e la competenza del Tribunale adito a decidere la presente controversia;

In via preliminare: confermarsi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;

Nel merito: rigettarsi l’opposizione proposta dalle sig.re .

e **B** **A** in quanto infondata in fatto e in diritto e per l’effetto confermarsi il decreto ingiuntivo n. 3227/2013;

www.osservatoriodirittoimpresa.it



rigettarsi tutte le domande proposte dalle sig.re A e B  
in quanto infondate in fatto e diritto;

Nel merito in via subordinata: per tutti i motivi esposti in atti accertarsi e dichiararsi che le sig.re A e B sono divenute eredi del sig. D, nato a Treviso il 03.09.1954 e deceduto in Paese (TV) il 26.02.2013 per acquisto ex art. 485 c.c. dell'eredità del de cuius e per l'effetto condannare le stesse, per le rispettive quote ereditarie di legge, al pagamento di € 8.000,00 in favore del sig. C;

In via ulteriormente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui venissero ritenute fondate le domande delle opposenti, ridursi la misura delle somme chieste in restituzione.

In ogni caso: spese di lite integralmente rifuse.

**Causa RG 800/2014**

“Voglia l'ill.mo giudice adito, rigettata ogni contraria domanda, eccezione e deduzione:

Nel merito: rigettarsi l'opposizione proposta dalle sig.re A e B in quanto infondata in fatto e in diritto e per l'effetto confermarsi il decreto ingiuntivo n. 2092/2014; rigettarsi tutte le domande proposte dalle sig.re A e B in quanto infondate in fatto e diritto;

Nel merito in via subordinata: per tutti i motivi esposti in atti accertarsi e dichiararsi che le sig.re A e B sono divenute eredi pure e semplici del sig. D, nato a Treviso il 03.09.1954 e deceduto in Paese (TV) il 26.02.2013 per acquisto ex art. 476 c.p.c. ovvero ex art. 485 c.c. dell'eredità del de cuius e per l'effetto condannare le stesse, per le rispettive quote ereditarie di legge, al pagamento di € 81.000,00, oltre interessi di legge dal dì del dovuto al saldo, in favore del sig. C;

**In ogni caso:**



spese di lite integralmente rifuse.

### RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso monitorio depositato il 28.6.2013 C ha adito il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di impresa esponendo di aver stipulato con D in data 26.7.2012 un contratto preliminare avente ad oggetto la cessione di quote della società F s.r.l. dal ricorrente C al D al prezzo di € 100.000,00 che il D si era impegnato a corrispondere prima della formalizzazione del contratto definitivo. Ai sensi dell'art 5 del contratto detto pagamento doveva essere completato entro il 30.6.2015 mediante corresponsione di n. 36 rate mensili a partire dal mese di luglio 2012 secondo il piano di pagamento previsto nell'allegato B del contratto e proprio a fronte della pattuita rateizzazione del pagamento del corrispettivo in tre anni le parti avevano previsto il pagamento da parte del D di ulteriori € 7.500,00. Erano inoltre state rilasciate 3 cambiali indicate nell'allegato C) del contratto l'una di € 24.000,00 con scadenza il 31.12.2013, l'una di € 43.000,00 con scadenza il 31.12.2014 e l'ultima di € 24.000,00 con scadenza il 31.12.2015 a garanzia dell'esatto adempimento del contratto, consegnate in deposito fiduciario al dott. E affinché fosse poste in esecuzione in caso di mancato pagamento anche di una sola rata del prezzo.

Ha poi esposto che D era deceduto il 26.2.2013, che eredi erano la moglie A e la figlia B e che dal febbraio 2013 le rate non erano più state pagate e che dunque era stato omesso il pagamento delle rate già maturate di febbraio, marzo, aprile e maggio 2013 per totali € 8000,00.

In forza di quanto sopra è stato dunque chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo n. 3227/13 per l'importo de quo oltre interessi legali e spese di procedura.

Con atto di citazione datato 19.03.2014, A e B hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 3227/13 emesso dall'Intestato Tribunale (alla causa è stato assegnato il numero di RG 2675/2014) in primis eccependo l'esistenza di clausola compromissoria sul rilievo che lo statuto della società F s.r.l. si le cui quote erano oggetto del contratto preliminare di cessione di quote all'art 30 prevedeva clausola compromissoria per qualsiasi controversia societaria. In via subordinata hanno ulteriormente eccepito l'incompetenza del Tribunale di Venezia a favore



Sentenza n. 2006/2017 pubbl. il 11/09/2017

RG n. 2675/2014

Repert. n. 4125/2017 del 11/09/2017

del Tribunale Ordinario di Treviso ed in relazione ad entrambe le eccezioni hanno chiesto che per l'effetto, venisse revocato, annullato o comunque dichiarato inefficace il decreto ingiuntivo opposto.

[www.osservatoriodirittoimpresa.it](http://www.osservatoriodirittoimpresa.it)



Sentenza n. 2006/2017 pubbl. il 11/09/2017

RG n. 2675/2014

Repert. n. 4125/2017 del 11/09/2017

nel merito hanno chiesto:

[www.osservatoriodirittoimpresa.it](http://www.osservatoriodirittoimpresa.it)



- Che venisse accertata l'insussistenza della qualità di eredi e quindi l'esclusione di responsabilità per le obbligazioni assunte da **D** e che venisse revocato dichiarato nullo e/o inefficace e/o illegittimo il decreto ingiuntivo n. 3227/2013 e rigettata la domanda attorea;

[www.osservatoriodirittoimpresa.it](http://www.osservatoriodirittoimpresa.it)



- in via gradata nella denegata ipotesi di ritenuta sussistenza della qualità di eredi che il decreto ingiuntivo venisse revocato in quanto emesso in violazione dell'art. 752 c.c.;

[www.osservatoriodirittoimpresa.it](http://www.osservatoriodirittoimpresa.it)



- sempre in via gradata nella denegata ipotesi di ritenuta sussistenza della loro qualità di eredi hanno chiesto in primis che venisse dichiarata la nullità del contratto preliminare poiché vi era eccessiva sproporzione tra le prestazioni di cui al contratto sicché la corrispettività era solo formale e vi era mancanza di causa concreta con conseguente nullità del contratto;

[www.osservatoriodirittoimpresa.it](http://www.osservatoriodirittoimpresa.it)



subordinatamente in ipotesi di ritenuta validità del contratto che venisse accertata l'inefficacia o la risoluzione del contratto preliminare poiché successivamente al decesso di **D**            in data 29.4.2013 l'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 7 dello Statuto sociale aveva negato espressamente il gradimento al subentro delle convenute nella quota di partecipazione sociale del socio defunto e ciò aveva determinato il venir meno di una condizione di efficacia del contratto; il diniego di gradimento rilevava anche sotto ulteriore profilo, che importava la risoluzione del contratto, poiché la negazione del gradimento aveva alterato l'equilibrio funzionale del sinnallagma contrattuale poiché esse si venivano a trovare nella situazione di dover corrispondere un prezzo senza poter ottenere alcuna controprestazione od utilità.

[www.osservatoriodirittoimprese.it](http://www.osservatoriodirittoimprese.it)



In via riconvenzionale subordinata, nella denegata ipotesi di ritenuta sussistenza della qualità di eredi in capo alle signore A e B, hanno chiesto la condanna del C, a restituire loro la somma complessiva di Euro 11.000,00 dallo stesso indebitamente ricevuta oltre agli interessi di legge dai singoli versamenti.

Si è costituito in giudizio C contestando quanto *ex adverso* dedotto e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte

Il Tribunale, su richiesta ex art 649 cc. delle opposenti cui si è opposto il C, ha sospeso in data 29.8.2014 la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.

Con successivo ricorso monitorio depositato il 21.5.2014 C invocando la decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 c.c. ha chiesto emissione di decreto ingiuntivo per tutte le restanti rate ancora dovute e rimaste anch'esse impagate (rate da giugno 2013 a maggio 2014) pari ad € 81.000,00 oltre interessi e spese e con decreto ingiuntivo n. 2092/14 il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di impresa, ha ingiunto a A e B di pagare al C la somma di € 81.000,00, oltre interessi al tasso di legge e alle spese di procedura.

Con atto di citazione del 19.09.2014, A e B hanno presentato opposizione a detto decreto ingiuntivo n. 2092/2014 emesso dall'intestato Tribunale ed il procedimento è stato rubricato con RG 8000/14: hanno svolto eccezioni e difese analoghe a quelle svolte nel procedimento RG 2675/14, altresì contestando che fosse intervenuta decadenza dal beneficio del termine per assenza dei presupposti di cui all'art.1186 c.c. e chiedendo dunque ulteriormente in via gradata che nella denegata ipotesi di ritenuta sussistenza della qualità di eredi delle signore A e B stante l'illegittimità della decadenza dal beneficio del termine *ex adverso* invocata, venisse revocato il decreto ingiuntivo opposto e condannate le odierne opposenti al pagamento della minor somma di Euro 31.000,00.

Hanno anche chiesto la riunione dei due procedimenti.

C si è costituito nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo R.G. n. 8000/2014 con atto depositato in data 23.10.2014, contestando quanto *ex adverso* dedotto e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.



Su istanza delle opposenti il Giudice, con ordinanza dell'11.12.2014, il giudice ha disposto ex art 649 c.p.c la sospensione della provvisoria esecuzione anche del decreto ingiuntivo n 8000/2014.

Con ordinanza del 24.04.2015 la causa n. 8000/2014 R.G. è stata riunita a quella n. 2675/2014 R.G.

Depositate le memorie ex art 183 VI comma c.p.c previa istruttoria solo documentale non essendo stati ammesse prove orali né la CTU richiesta dall'opponente sono state precisate, nei due procedimenti riuniti R.G. n. 2675/2014 e R.G. n. 8000/2014, le conclusioni.

La causa è stata assegnata in decisione previa concessione di termine per conclusionali e repliche.

\*\*\*

Va innanzitutto rigettata la eccezione afferente la "competenza" arbitrale fondata sull'art. 30 dello Statuto della società **F** s.r.l., (v. doc. 1 delle opposenti) che prevede che: *"Tutte le controversie tra soci, tra soci e società, nonché quelle promosse da e nei confronti di amministratori e sindaci, comunque relative al rapporto sociale, saranno risolte da un Collegio Arbitrale ..."*.

Le presenti controversie non sono riconducibili né a controversie tra soci (tali non sono le opposenti) né a controversie tra soci e società, né a controversie attinenti al rapporto sociale: secondo l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione (v. Cass.civ-. , Sez. II, sent del 31 marzo 2014, n. 7501; vedi anche Cass. civ. sez. I sentenza del 25.6.2008 n. 17328) ) la clausola statutaria che prevede la devoluzione ad un collegio arbitrale di ogni controversia tra soci e relativa a rapporto sociale deve essere interpretata, in assenza di volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte le controversie riguardanti il rapporto societario e relative a pretese aventi la loro *causa petendi* nel contratto sociale, con esclusione di quelle per cui quest'ultimo costituisce solo un presupposto storico : nella fattispecie si controverte di mancato pagamento del prezzo pattuito per il futuro l'acquisto delle partecipazioni sociali e tale materia del contendere trova la sua causa petendi nel contratto preliminare di cessione di quote e non direttamente nel contratto sociale al quale si riferisce la clausola compromissoria sottoscritta dai soci, contratto sociale che resta "sullo sfondo" e funge da mero elemento "presupposto" che non consente di attrarre nel raggio di applicazione della clausola compromissoria contenuta nello Statuto anche controversie che per l'appunto non traggono da esso direttamente origine, traendola da un negozio diverso.



Anche l'eccezione di incompetenza svolta in via subordinata è infondata posto che l'art. 3, co. 2, del d.lgs. 27-6-2003 n. 168 come modificato prevede espressamente che le Sezioni Specializzate siano competenti anche per le cause e i procedimenti: "*b) relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;*" ed inoltre (v comma 3) "*per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2.*": è del tutto evidente che nella fattispecie si controverte di obblighi scaturenti da contratto preliminare di cessione di quote rientrante pertanto nelle previsioni su citate.

All'esito della documentazione prodotta nei giudizio di cognizione piena dall'opposto deve ritenersi che A e B  
 -D siano eredi pure e semplici del defunto  
 ex artt. 485 e 476 c.c.

Va innanzitutto condivisa la motivazione dell'ordinanza del giudice istruttore del 29.8.2014 resa nel giudizio rg 2675 /2014 secondo cui il diritto di abitazione sulla causa coniugale configura un "legato ex lege" in capo al coniuge superstite la cui acquisizione prescinde dall'accettazione dell'eredità di tal che la permanenza del coniuge superstite nella casa di abitazione non può esser valorizzata come tacita accettazione d'eredità; va altresì condivisa anche la motivazione secondo cui anche la residenza della figlia in detta abitazione non è indice inequivoco della accettazione tacita di eredità potendo anche detta situazione trovare il suo fondamento in una relazione di ospitalità madre-figlia.

Nel corso del giudizio di opposizione l'opponente ha però ulteriormente provato che vi sono stati atti veri e propri atti di accettazione tacita dell'eredità e cioè atti il cui compimento da parte del chiamato all'eredità presuppone necessariamente ed inequivocabilmente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.

Al momento dell'apertura della successione, avvenuta il 26.02.2013, il *de cuius* era ancora proprietario di 2 veicoli (v Visure PRA docc. 14 e 15 dell'opposto) ovvero di veicolo MITSUBISHI, L200, 2.5 TD Double C, targata CR538KS, del quale risultava intestatario dal 10.08.2007 e il veicolo MERCEDES, Classe E, 200 Cabrio, targata AB472CM della quale risultava intestatario dal 04.09.2006. Dalle richiamate visure PRA risulta poi che il veicolo MITSUBISHI, L200, 2.5 TD Double C, targato



CR538KS è stato trasferito al sig. **C** in data 05.04.2013 (v. doc. 14) ed il veicolo MERCEDES, Classe E - 200 Cabrio, targato AB472CM è stato trasferito a tal **H** in data 01.03.2014 (v. doc. 15). Dai documenti 16 e 17 dell'opposto risulta poi che vendite sono state poste in essere proprio dalle odierne opposenti che rispettivamente con "dichiarazione verbale" di vendita n. 3833/13 del 18.03.2013 e n. 2940/14 del 01.03.2014 hanno dichiarato di essere proprietarie non intestatarie dei veicoli de quibus e hanno ceduto a terzi il diritto di proprietà.

Trattasi di atti di disposizione dei beni ereditari che presuppongono necessariamente la volontà di accettare l'eredità e non altrimenti giustificabile se non nell'assunzione della qualità di erede.

Ex art. 476 c.c. la accettazione tacita, e dunque la acquisizione della qualità di eredi di **D**, è intervenuta ancora il 18.3.2013 (quando vi è stata la prima alienazione) sicchè non hanno rilievo manifestazioni di volontà di segno diverso intervenute successivamente.

Le opposenti risultano inoltre eredi pure e semplici ex art 485 cc poiché trovandosi in possesso dei beni ereditari (e tali erano le autovetture) e non hanno provveduto alla redazione dell' inventario.

E' infondata la domanda di accertamento di nullità del contratto 26.7.2012 per asserita assenza di causa cd concreta.

Con il contratto de quo vi è stata assunzione dell'obbligo di vendere quote esistenti e specificamente indicate verso corrispettivo quantificato in € 100.000,00.

In primis si osserva che il fatto che il prezzo di cessione non corrisponda al valore nominale della società è del tutto irrilevante.

In secondo luogo si osserva che per costante giurisprudenza in ogni caso "La cessione delle azioni di una società di capitali o di persone fisiche ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta. Pertanto, le carenze o i vizi relativi alle caratteristiche e al valore dei beni ricompresi nel patrimonio sociale - e, di riverbero, alla consistenza economica della partecipazione - possono giustificare l'annullamento del contratto per errore o, ai sensi dell'art.1497 cod. civ., la risoluzione per difetto di "qualità" della cosa venduta (necessariamente attinente ai diritti e obblighi che, in concreto, la partecipazione sociale sia idonea ad attribuire e non al suo valore economico), solo se il cedente abbia fornito, a tale riguardo, specifiche



*garanzie contrattuali, ovvero nel caso di dolo di un contraente, quando il mendacio o le omissioni sulla situazione patrimoniale della società siano accompagnate da malizie ed astuzie volte a realizzare l'inganno ed idonee, in concreto, a sorprendere una persona di normale , a sorprendere una persona di normale diligenza” (v. ex plurimis Cass civ. Sez.3 sent. n. 16031 del 19.7.2007). Men che mai può invocarsi dunque nullità per assenza di causa concreta del negozio di cessione di quote in ragione di una ritenuta non corretta valorizzazione della consistenza economica della quota.*

Le opposenti hanno poi asserito che poiché a seguito del decesso del sig. **D** l'assemblea dei soci del **F** s.r.l. del 29.04.2013 (v doc. 2 dimesso dalla opposenti nella causa R.G. n. 2675/14), in particolare il socio sig. **D** ha loro negato il gradimento a far parte della compagine sociale, sarebbe venuta meno una condizione di efficacia del contratto.

Giova sottolineare che nella società a responsabilità limitata l'art 2469 c.d. ammette che lo statuto possano subordinare il trasferimento delle partecipazioni al mero gradimento di organi sociali, di soci o addirittura di terzi. Dato atto di diverse soluzioni prospettate dalla dottrina circa la sorte dei contratti di trasferimento di partecipazioni nel caso in cui venga in rilievo un diniego di gradimento si riporta questo Collegio alla chiara e condivisibile motivazione della sentenza Corte di Cassazione del 30 settembre 2005, n. 19203 la quale ha sottolineato come *“In via di principio, è possibile ammettere che il trasferimento della partecipazione in una società di capitali sia a certi fini efficace ed operante tra le parti indipendentemente dalla sua opponibilità alla società. Tuttavia, quando si tratti di una società a responsabilità limitata, le cui quote non sono naturalmente destinate alla circolazione, una siffatta distinzione è scarsamente plausibile e, comunque, richiederebbe una valutazione in concreto dell'ipotetica volontà in tal senso espressa dai contraenti interessati, non potendosi di sicuro presumere che essi abbiano inteso perfezionare il trasferimento della quota anche a prescindere dalla concreta successiva possibilità, per il cessionario, di esercitare nei confronti della società i diritti inerenti alla qualità di socio. Viceversa, nel presente caso, il ricorrente sembra considerare insito nella dinamica stessa del trasferimento di quota che questo potesse essere meramente efficace inter partes, e neppure ipotizza ed afferma di aver mai dedotto in sede di merito che fosse intervenuto uno specifico accordo destinato a svuotare la cessione della*



*partecipazione della sua altrimenti naturale rilevanza societaria. Corretta appare dunque la decisione impugnata laddove afferma che la mancata espressione del consenso degli altri soci, espressamente richiesto dallo statuto della società a responsabilità limitata in caso di trasferimento di quote della società per atto tra vivi, rende il trasferimento della quota inefficace anche tra le parti del contratto di cessione....”.*

Tali principi sono viepiù applicabili nella fattispecie in cui viene in rilievo non un contratto definitivo ma un contratto preliminare ed in cui le parti del contratto si era premurate già nel preliminare- quanto al trasferimento inter vivos che avrebbe dovuto operare tra il C. e il D. - di acquisire il gradimento dell'altro socio e di darne conto in contratto stesso risultando così evidenziato che la volontà delle parti (lungi dall'essere quella di obbligarsi in ogni caso alla compravendita delle quote indipendentemente dalla concreta possibilità di esercitare i diritti inerenti alla quota ) era quella di obbligarsi ad un trasferimento di quote che non fosse meramente efficace inter partes ma che consentisse all'acquirente la successiva possibilità di esercitare nei confronti della società i diritti inerenti alla qualità di socio .

La assenza di gradimento relativamente al subentro *mortis causa* delle eredi rende dunque inefficace il contratto preliminare di trasferimento .

Ne consegue che i decreti ingiuntivi debbono essere revocati e che va accolta la domanda di restituzione delle somme già pagate dal de cuius pari ad € 11.000,00 oltre interessi dalla domanda giudiziale al saldo trattandosi di indebito per inefficacia sopravvenuta e sussistendo all'epoca dei pagamenti la buona fede del''accipiens

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando

- 1) Rigetta le eccezioni preliminari delle opposenti
- 2) Accertata la qualità delle opposenti di eredi del de cuius

D. , accerta e dichiara l'inefficacia del contratto 26.7.2012 e per l'effetto revoca i decreti ingiuntivi opposti n. 3227/13 e n 2092/2014



3) Condanna \_\_\_\_\_ a corrispondere alle opposenti la somma di € 11.000,00 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale al saldo

4) Condanna \_\_\_\_\_ a rifondere alle opposenti le spese di lite che liquida complessivamente nelle due cause riunite in € 9000,00 per competenze professionali ed € 688,50 per spese, oltre spese generali Iva e cpa sugli importi ex lege assoggettabili

Venezia 12.7.2017

Il presidente est

www.osservatoriodirittoimpresa.it

